

E-commerce, dal 1° luglio no all'esenzione doganale sulle spedizioni extra Ue

Gaetana Rota Benedetto Santacroce

Dal 1° luglio 2026 niente più esenzione daziaria per i pacchi di e-commerce extraeuropeo di valore non superiore a 150 euro. È la svolta più rilevante nella regolamentazione del commercio online degli ultimi anni e interessa miliardi di spedizioni B2C che ogni giorno entrano nel territorio doganale dell'Unione.

La base giuridica è il Regolamento europeo 2026/382 del Consiglio dell'11 febbraio 2026, che modifica il Regolamento (Ce) 1186/2009, sopprimendo la storica franchigia. La guida operativa della DG Taxud dell'8 giugno ne chiarisce nel dettaglio l'applicazione pratica, chiarendo ambito, soggetti obbligati e principali casistiche di esclusione.

Il punto tecnico più frainteso riguarda la base di calcolo. Il prelievo si applica per articolo (*item*), non per spedizione. L'«articolo» corrisponde alla voce di classificazione doganale: prodotti identici contano come uno; prodotti di categorie differenti moltiplicano il dazio.

Relativamente ai soggetti obbligati occorre precisare che il dazio non grava formalmente sul consumatore, ma presumibilmente sarà quest'ultimo a pagarlo. Soggetto obbligato, infatti, è il dichiarante: il venditore iscritto al regime Ioss, il marketplace che utilizza gli *special arrangements* o il rappresentante doganale indiretto. In pratica, però, il costo tenderà a essere incorporato nel prezzo di vendita o nella tariffa di spedizione, gravando di fatto sul consumatore.

La guida prevede anche che gli Stati membri possano, come ipotesi eccezionale, attivare sistemi di dichiarazione web gratuiti per i casi residuali in cui il consumatore si trovi a dover «autodichiarare» l'importo.

Sul piano oggettivo, invece, la guida specifica che non tutto rientra nel perimetro applicativo della misura. Le merci coperte da accordi preferenziali tra l'Unione europea e il paese di origine sono escluse a determinate condizioni, così come i beni in specifici regimi di unione doganale. La guida disciplina espressamente anche i resi: il

dazio già versato su articoli restituiti al venditore è rimborsabile, con procedura dedicata. Un aspetto operativamente rilevante per i *Merchant* con flussi significativi di reso.

Un punto chiarito con nettezza dalla guida riguarda i distinti piani tra dazio e regime Iva: il dazio di 3 euro si applica indipendentemente dal regime Iva utilizzato. Che il venditore aderisca all'Ioss, agli *special arrangements* oppure al regime ordinario non modifica né la misura né il presupposto del prelievo doganale. Iva e dazio restano piani del tutto separati, con dichiaranti, basi imponibili e procedure di liquidazione distinte. La confusione tra i due livelli è tra gli errori operativi più ricorrenti segnalati nella guida.

Infine, viene ulteriormente rimarcato che il regime è espressamente temporaneo: cessa il 1° luglio 2028, quando tutti gli acquisti online extraeuropei - qualunque sia il loro valore - saranno assoggettati ai dazi ordinari della tariffa doganale comune. La Commissione lo presenta come misura di transizione: gestire il flusso attuale di piccoli invii nell'attesa che il *Customs data hub* europeo, operativo entro il 2028, consenta controlli pieni a regime su ogni spedizione in ingresso nel territorio unionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA